

La minaccia a Pubblico Ufficiale di atti autolesivi

A

traverso episodi di cronaca o la diffusione effettuata dai media a sentenze della Corte di Cassazione, la pubblica opinione viene sempre più spesso a conoscenza delle situazioni in cui si imbatte su strada quotidianamente l'operatore di polizia e che mettono alla prova sia la sua preparazione giuridica che quella tecnica-operativa.

È oggetto di monitoraggio di questa Rivista il fenomeno delle lesioni alle Forze di Polizia e Locali (*Osservatorio sbirri pikkiati*), il quale è ontologicamente preceduto da episodi di minacce, una tipologia delle quali si intende qui commentare.

1. Minaccia di atti autolesivi: il caso specifico

Il caso a cui si intende accennare è quello di una persona che, a seguito di un controllo stradale eseguito da una pattuglia, e dopo essergli stato contestato che era alla guida privo dei documenti del veicolo, della patente nonché della copertura assicurativa, aveva minacciato di darsi fuoco con del liquido infiammabile, qualora gli avessero tolto – come previsto dal Codice della Strada - l'autovettura, all'interno della quale si era barricato.

Su queste premesse la stessa persona era stata denunciata e condannata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., giudizio cui aveva opposto ricorso giungendo all'attenzione e alla valutazione della Suprema Corte.

In opposizione l'imputato sosteneva che si trattava piuttosto di un comportamento di mera **resistenza passiva**, nella quale la minaccia aveva ad oggetto un danno riguardante la sola persona dell'imputato, e in ogni caso neppure realizzabile visto che il liquido posseduto non era infiammabile.

2. Cenni sulla minaccia a pubblico ufficiale

L'art. 337 c.p. (rubricato **Resistenza a un pubblico ufficiale**) punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di un pubblico servizio) mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza.

Premesso che qui non sarà trattata la **condotta** della **violenza**, in dottrina la **minaccia** viene costantemente qualificata come prospettazione di un pregiudizio ingiusto e **futuro** dipendente dalla volontà dell'agente, quale alternativa per il mancato asservimento alla sua volontà ovvero ai suoi 'desiderata' da parte del pubblico ufficiale.

L'idoneità della minaccia va valutata con giudizio *ex ante*, a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato (Cass., Sez. VI, 16.4.2008).

Dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscere come oggetto giuridico di tale reato la **tutela del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione**, in riferimento alla **sicurezza e libertà di decisione e d'azione** dei pubblici poteri nella fase di esecuzione delle decisioni autonomamente adottate, attraverso la protezione dell'integrità fisica dei soggetti chiamati a svolgere pubbliche funzioni ovvero incaricati di un pubblico servizio (Cass., Sez. III, 18.3.2003), nonché nel **prestigio della stessa**.

Da queste considerazioni la giurisprudenza fa scaturire l'argomentazione per cui non occorre porre in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, essendo sufficiente il **mero impedimento dell'atto** da parte del pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio, proprio in quanto il delitto in discorso non va a ledere la persona fisica del funzionario ma gli interessi della Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. VI, 3.3.1983).

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, per la configurabilità del delitto in parola è sufficiente che la condotta rappresenti un impedimento concreto - cioè idoneo - **per l'esercizio del pubblico ufficio o servizio**, senza che sia necessario che lo stesso riporti delle lesioni o delle conseguenze dannose a seguito della condotta delittuosa subita (Cass., Sez. VI, 6.11.2013, n. 46743; Cass., Sez. VI, 9.7.2003; Cass., Sez. VI, 28.5.1999) e indipendentemente dall'esito positivo o negativo di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento degli atti predetti (Cass., Sez. VI, 13.1.2010).

La condotta di contestazione, inoltre, può comunque rilevare ai fini della consumazione dei delitti di ingiuria, minaccia o lesioni (C., Sez. VI, 23.9.2010, n. 34345).

Per la sussistenza della fattispecie criminosa in commento occorre che nel rapporto tra il soggetto agente e il fatto specifico si integri il **dolo specifico**, cioè vi sia la coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto del (pubblico) ufficio, mentre del tutto estranei sono i *motivi* di fatto avuti di mira dall'agente (Cass., Sez. VI, 17.9.2014, n. 38786).

3. La resistenza passiva

La giurisprudenza ritiene lecita solo la semplice **resistenza passiva**, intesa come negazione di ogni violenza e minaccia, mentre va considerata illecita e da sanzionare quella **attiva** la quale integra – appunto – la fattispecie del reato in commento.

La condotta di **fuga** dell'agente, nonché la semplice **disobbedienza**, possono talvolta integrare il reato di resistenza, e nello specifico:

a) la **disobbedienza** è irrilevante penalmente laddove essa si concreti nel semplice rifiuto di ottemperare alle richieste del pubblico ufficiale, assumendo così la forma di mera resistenza passiva: tutt'al più il compito del pubblico ufficiale risulterà maggiormente difficoltoso, ma certo non si è in presenza di un impedimento dell'atto d'ufficio (Cass., Sez. VI, 5.6.2008);

b) la **fuga** va valutata a seconda delle modalità in cui la condotta della stessa si è estrinsecata. In particolare:

1) se la fuga si concretizza come *mero allontanamento dal luogo ove si trova il pubblico ufficiale* onde evitare lo stesso, non si realizza il reato di resistenza ex art. 337 c.p., essendo necessario che a tale comportamento si accompagnino manovre che impediscano o contrastino l'azione dell'appartenente alla Pubblica Amministrazione (Cass., Sez. VI, 8.7.2002;

Cass., Sez. I, 12.6.1985);

2) se, invece, al fine di darsi alla fuga il soggetto attivo assume un comportamento idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo o si accinge a compiere, la condotta integra la fattispecie prevista dall'art. 337 c.p.

Ne sono esempi i casi in cui: viene tentata la fuga in macchina mettendo in pericolo, a causa della guida spericolata, la vita di terze persone (Cass., Sez. II, 20.11.2009; Cass., Sez. II, 18.9.2009) ovvero degli operatori (Cass., Sez. VI, 8.3.2016, n. 17378); si compia una serie di manovre finalizzate a impedire l'inseguimento, così inducendo nell'inseguitore una percezione di pericolo per la propria incolumità (Cass., Sez. VI, 16.7.2012, n. 28477); ovviamente, qualora il soggetto si diriga con la propria auto contro i pubblici ufficiali (Cass., Sez. II, 26.6.1992; Cass., Sez. IV, 12.1.1990).

4. La soluzione della giurisprudenza

Al caso prospettato all'inizio, la Corte di Cassazione (Sez. VI, 29.5.2017, n. 26869) ha dato una soluzione, cassando il ricorso proposto dalla persona condannata e precisando che la condotta ascritta all'imputato non poteva essere definita di mera resistenza passiva, perché il soggetto non si era limitato a disobbedire alle richieste della pattuglia operante barricandosi all'interno dell'autovettura, ma aveva assunto un **comportamento positivo**, volto ad impedire, con **l'uso della minaccia**, al pubblico ufficiale di compiere l'atto del proprio ufficio (in precedenza, anche Cass., Sez. VI, 05.6.2008, n. 37352).

Ciò in considerazione del fatto che per integrare la fattispecie prevista dall'art. 337 c.p., non è necessaria una minaccia diretta o personale, ma è sufficiente l'uso di una **qualsiasi** coazione (anche morale) o anche una minaccia indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico funzionario (Cass., Sez. VI, 10.11.1997, n. 95).

Tale minaccia può, quindi, essere anche costituita da una **condotta o propositi autolesionistici** quando la stessa - per l'intrinseca ingiustizia del male così minacciato - è finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale (Cass., Sez. VI, 09.09.2016, n. 42951; anche Cass., Sez. VI, 18.11.2009, n. 10878, altro caso in cui l'imputato aveva minacciato di darsi fuoco).

Considerato, inoltre che l'idoneità della minaccia posta in essere per opporsi al pubblico ufficiale deve essere valutata con un giudizio *ex ante*, tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, il fatto che la minaccia sia o meno irrealizzabile in concreto (ad esempio, per l'assenza di benzina nella bottiglia posseduta e/o esibita alla pattuglia) non esclude il reato, dovendo riferirsi alla **potenzialità costrittiva del male ingiusto prospettato** (cfr. Cass., Sez. VI, 17.04.2014, n. 32705). ■

***Ten. Col. Guardia di Finanza**